

# BOLLETTINO UFFICIALE

## DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(Pubblicazione mensile)

Anno I.

Mogadiscio, 1° Novembre 1950.

N. 8

### SOMMARIO

#### PARTE PRIMA

- ORDINANZA n. 62 rep. del 15 settembre 1950 che approva il contratto d'impiego locale a tempo determinato per l'assunzione di personale non autoctono per i servizi ed uffici tecnici e speciali dell'A.F.I.S. 179
- DECRETO n. 67 rep. del 16 ottobre 1950: nomina dei componenti la commissione d'appello prevista dal Proclama n. 8 del 1944 sulle contribuzioni sul reddito . . . . . 189
- DECRETO n. 68 rep. del 15 ottobre 1950: nomina del dr. Eugenio Quagliere a Direttore della Cassa per le Assicurazioni Sociali della Somalia 190
- DECRETO n. 69 rep. del 28 agosto 1950: concessione di una cava di pietrame a Mohamed Ziad Hallane . . . . . 190
- DECRETO n. 70 rep. del 23 settembre 1950: nomina del sig. Armando Gherardi a Segretario dell'Amministrazione Municipale di Mogadiscio 191
- ORDINANZA n. 71 rep. del 3 ottobre 1950: permesso alla caccia degli uccelli migratori, quaglie ed acquatici, anche nei periodi di chiusura della caccia . . . . . 192
- DECRETO n. 72 rep. del 23 ottobre 1950: cessazione del dr. Luigi Gasbarri dalle funzioni di Commissario Straordinario presso l'Amministrazione Municipale di Mogadiscio . . . . . 192
- DECRETO n. 73 rep. del 23 ottobre 1950: nomina del dr. Enrico Olivieri a Commissario Straordinario presso l'Amministrazione Municipale di Mogadiscio . . . . . 193
- DISPOSIZIONE n. 2 del Controllore dei Prezzi del 18 ottobre 1950: prezzo di vendita dell'olio di arachidi e di semi di cotone . . . . . 193

DISPOSIZIONE n. 3 del Controllore dei Prezzi del 23 ottobre 1950: prezzi di vendita dei carburanti . . . . .	194
---	-----

**PARTE SECONDA**

Ufficio del Giudice della Somalia: estratto sentenza del fallimento Abbonizio Antonio . . . . .	195
Società Agricola Italo Somala: conferimento di incarichi al dr. Ferdinando Bigi ed al dr. Girolamo Reggiani . . . . .	195
Compagnia Agricola Industriale della Gomma e dell'Olibanum: convocazione eAssemblea Generale ordinaria . . . . .	197
Soc. An. Cooperativa Autotrasportatori Italo Somali (S.A.C.A.I.S.): estratto verbale Assemblea Generale straordinaria . . . . .	197

## PARTE PRIMA

N. 62 rep.

### AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 5 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

CONSIDERATA la necessità di emanare norme in base alle quali sia possibile provvedere all'ordinamento del personale non autoctono proveniente dalla cessata Amministrazione Britannica della Somalia;

RITENUTO opportuno che dette norme prevedano anche la possibilità di assicurare nel tempo, a termini di legge, il funzionamento degli Uffici e Servizi tecnici e speciali dell'A.F.I.S., mediante personale non autoctono assunto localmente;

IN VIRTÙ dell'autorità conferitagli;

#### ORDINA :

È approvato l'unico contratto locale a tempo determinato relativo all'assunzione di personale non autoctono per i Servizi e gli Uffici tecnici e speciali dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia.

La presente ordinanza sarà inviata all'Ufficio Ragioneria per la registrazione. Mogadiscio, li 15 settembre 1950.

L'AMMINISTRATORE  
Fornari

Visto e registrato al n. 43 del Registro Decreti. — Il Capo Ragioniere: CERNETTI.  
Mogadiscio, li 28 settembre 1950.

### **CONTRATTO D'IMPIEGO LOCALE, A TEMPO DETERMINATO, RELATIVO ALLA ASSUNZIONE DI PERSONALE NON AUTOCTONO PER I SERVIZI ED UFFICI TECNICI E SPECIALI DELL'AMMINI- STRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA**

#### Art. 1.

Per il funzionamento dei propri uffici e servizi tecnici e speciali, l'A.F.I.S. può assumere personale non autoctono, mediante un contratto d'impiego locale, a tempo determinato, che sarà regolato dalle presenti norme.

## Art. 2.

Il personale non autoctono assunto a contratto locale per gli uffici e servizi di cui all'art. 1 è ripartito come segue:

### CATEGORIA A

Impiegati forniti di laurea o titolo equipollente rilasciato da Università o da altri Istituti di Istruzione Superiore.

### CATEGORIA B

Impiegati forniti di titolo di studio di scuole secondarie superiori o equipollenti.

### CATEGORIA C

Impiegati forniti di titolo di studio di scuole secondarie inferiori o equipollenti.

### CATEGORIA D

Personale tecnico specializzato; personale addetto ai servizi di copia; personale subalterno.

Il possesso di un titolo di studio non dà diritto all'inquadramento nella categoria per la quale il titolo stesso è previsto.

## Art. 3.

All'assunzione del personale a contratto locale provvede l'A.F.I.S..

Gli aspiranti all'impiego a contratto locale dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano;
- b) essere di età non minore dei 18 anni, né maggiore dei 30 (col pieno godimento dei diritti civili e politici qualora si tratti di aspiranti che ne abbiano compiuta l'età necessaria);
- c) avere ottemperato agli obblighi derivanti dalle vigenti leggi sul reclutamento;
- d) essere di sana e robusta costituzione che permetta di sopportare le condizioni climatiche locali, e non avere gravi imperfezioni fisiche.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica gli aspiranti per accertarsi della loro idoneità fisica;

- e) avere tenuto sempre regolare condotta morale;
- f) dimostrare di possedere quei particolari requisiti che siano richiesti per il posto cui debbono essere addetti;
- g) dichiarare di accettare qualsiasi destinazione o trasferimento nelle varie località della Somalia e nei vari servizi dell'A.F.I.S.

Il giudizio complessivo sui sopraccennati requisiti è lasciato all'insindacabile esame dell'Amministrazione. È in facoltà dell'A.F.I.S. di sottoporre gli aspiranti ad un esame di cultura generale e specifica, con le norme che potranno essere di volta in volta determinate.

Con provvedimento dell'Amministratore, sentito il parere della Commis-

sione di cui al seguente art. 9, e sempre che vi siano posti disponibili in organico, può essere concesso il passaggio da una ad altra categoria superiore, a favore degli impiegati che, nel corso del periodo contrattuale, ne abbiano acquistato i requisiti voluti.

#### Art. 4.

L'assunzione in servizio, che avverrà col trattamento iniziale della categoria e del grado di assegnazione, è fatta per un biennio che sarà considerato come periodo di prova, salvo quanto disposto nel seguente art. 21.

Le riconferme in servizio si effettuano mediante rinnovazione del contratto per periodi quadriennali e sono deliberate dall'Amministratore su rapporto del Capo Ufficio o Servizio e sentite la Commissione di cui all'art. 9.

Non è ammessa la rinnovazione tacita del contratto.

La domanda di rinnovazione del contratto deve essere presentata dall'interessato almeno tre mesi prima della scadenza.

Il prolungarsi del servizio oltre la scadenza del contratto e senza che sia intervenuta da parte dell'Amministrazione la esplicita comunicazione della rinnovazione, dà diritto soltanto alla corresponsione degli assegni per il servizio prestato oltre tale data.

L'impiegato che prima del termine del contratto intenda lasciare il servizio, deve dare un avviso per iscritto di non meno di mesi due.

L'abbandono del servizio senza il preavviso di cui al paragrafo precedente porta alla perdita di qualsiasi diritto verso l'Amministrazione.

#### Art. 5.

Agli impiegati a contratto locale è vietato:

- a) qualunque impiego privato e l'esercizio di qualsiasi professione, industria e commercio anche per interposta persona;
- b) ogni occupazione che, a giudizio insindacabile dell'Amministratore, non sia reputata conciliabile con l'osservanza dei doveri di ufficio o col decoro dell'Amministrazione.

Per il personale avente funzioni tecniche, è in facoltà dell'Amministratore di consentire l'esercizio della professione nelle località dove le circostanze lo richiedano, e purché sia escluso ogni danno al servizio affidato ed ogni limite al diritto dell'Amministrazione di disporre ovunque dell'opera del suo dipendente.

#### Art. 6.

Durante il periodo di prova l'impiegato potrà essere licenziato ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione.

Successivamente, il licenziamento del personale a contratto locale potrà essere effettuato dall'Amministrazione, prima della scadenza del contratto, per i seguenti motivi debitamente accertati:

- a) Incapacità o scarso rendimento;
- b) cattiva condotta morale;
- c) gravi motivi disciplinari;
- d) soppressione di uffici o riduzione di servizi o di organici.

Qualora il licenziamento abbia luogo durante il periodo di prova o successivamente per uno dei motivi di cui alle precedenti lettere a) e d), sarà dato all'impiegato un preavviso di due mesi.

In tutti i casi, contro il provvedimento di licenziamento è ammesso ricorso all'Amministratore.

#### Art. 7.

Al personale licenziato durante il periodo di prova, o successivamente per uno dei motivi di cui alle lettere b) e c) del precedente art. 6, non spetta alcuna indennità né può essere riconosciuto alcun diritto verso l'Amministrazione.

#### Art. 8.

Al personale licenziato per i motivi di cui alle lettere a) e d) dell'art. 6, o che cessa dal servizio per scadenza del contratto, saranno corrisposte tante metà dell'ultimo stipendio mensile percepito, pari al numero degli anni di servizio (o frazione di anno superiore a sei mesi) prestato alle dipendenze dell'A.F.I.S. in base alle presenti norme.

Agli effetti del precedente comma non saranno computati come servizio i periodi trascorsi dall'impiegato in congedo straordinario o in aspettativa senza assegni, secondo quanto previsto nel successivo art. 10.

Al personale che cessa dal servizio per scadenza del contratto o per i motivi di cui alle lettere a) e d) dell'art. 6, può essere concesso, per sé e per la propria famiglia, il viaggio gratuito dalla sede di servizio a quella eventualmente prescelta dall'interessato nel paese di origine.

Il viaggio previsto nel precedente comma potrà essere accordato, sia in piroscafo che in ferrovia, in prima classe per il personale della categoria A, in seconda classe per il personale delle categorie B e C, e in terza classe per il personale della categoria D.

#### Art. 9.

Presso l'A.F.I.S. sarà costituita, con decreto dell'Amministratore, una Commissione per il personale a contratto locale, che è chiamata a dare parere sulle assunzioni, sui licenziamenti, sulle riconferme in servizio, sui passaggi di categoria, e sugli aumenti periodici di stipendio.

La Commissione inoltre può dall'Amministratore essere richiesta del suo parere per tutto quanto concerne il personale a contratto locale.

La Commissione, che avrà anche attribuzioni di Consiglio di Amministrazione e di disciplina, sarà presieduta dal Segretario Generale e ne faranno parte il Capo del Personale ed altri tre funzionari dell'A.F.I.S., dei quali due scelti, appena possibile, fra gli impiegati a contratto locale.

Un funzionario dell'A.F.I.S. disimpegnerà le funzioni di Segretario.

#### Art. 10.

Qualora le necessità del servizio lo consentano, l'Amministrazione può concedere agli impiegati a contratto locale un congedo biennale di giorni 60 frazio-

nabile in congedi annuali di trenta giorni, o cumulabile, al massimo, in un congedo quadriennale di giorni centoventi.

Il congedo ordinario non può essere concesso se non è maturato il periodo di servizio al quale esso si riferisce.

L'Amministrazione può anche concedere un congedo straordinario della durata massima di trenta giorni nel corso del biennio.

Durante il congedo straordinario, agli impiegati a contratto locale non spettano assegni a meno che detto congedo sia stato richiesto e concesso per malattia o infermità contratta per ragioni esclusivamente di servizio, nel qual caso saranno corrisposti due terzi degli assegni.

Per accertati motivi di salute l'Amministrazione può concedere agli impiegati a contratto locale un'aspettativa della durata di sei mesi prorogabile per un periodo massimo di altri sei mesi.

L'aspettativa per motivi di salute può essere disposta anche d'ufficio su proposta della Commissione di cui all'art. 9 e sulla base di prove dalla medesima raccolte.

Durante il primo semestre di aspettativa per motivi di salute all'impiegato spettano gli assegni nella misura di un terzo, mentre per il semestre successivo gli assegni saranno corrisposti nella misura di un sesto.

Qualora però l'aspettativa sia stata richiesta e concessa per malattia o infermità contratte per ragioni esclusivamente di servizio, durante i primi sei mesi saranno corrisposti due terzi degli assegni, mentre questi saranno ridotti ad un terzo per gli eventuali successivi sei mesi.

Il personale che, scaduto il termine massimo di aspettativa per motivi di salute, non sia in grado di prestare ulteriormente la propria opera, sarà esonerato dal servizio.

In tale caso, al personale medesimo saranno applicabili le disposizioni contenute nel precedente art. 8.

All'impiegato a contratto locale può anche essere concessa, per motivi di famiglia, un'aspettativa non superiore ai sei mesi.

Durante l'aspettativa per motivi di famiglia l'impiegato non avrà diritto alla corresponsione degli assegni.

La durata dell'aspetativa concessa sia per motivi di salute che per motivi di famiglia non può superare, complessivamente, i diciotto mesi nel periodo di un quinquennio.

L'impiegato chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva o richiamato alle armi per servizio temporaneo, è collocato in aspettativa, senza assegni, per servizio militare.

Le sospensioni dal servizio per le cause dipendenti dal presente articolo non prorogano la durata del contratto.

Il contratto però può essere rinnovato nelle posizioni di aspettativa e di congedo.

#### Art. 11.

Agli impiegati che se ne siano resi particolarmente meritevoli, e che desiderino trascorrere nel paese di origine il congedo sia ordinario che straordinario o l'aspettativa per motivi di salute, l'Amministrazione può concedere un contributo sulle spese di viaggio di andata e ritorno degli impiegati medesimi e relative famiglie, nelle classi previste nell'ultimo comma dell'art. 8 e nella misura massima del 50% delle spese stesse.

In tal caso, e sempre che trattisi di congedo, i giorni di viaggio non saranno computati nel congedo stesso.

La concessione di cui al presente articolo non può essere accordata più di una volta in un biennio.

Art. 12.

Gli assegni lordi mensili degli impiegati a contratto locale sono stabiliti per ciascuna categoria e grado secondo la tabella (allegato 1) annessa alle presenti norme.

Art. 13.

Tutti gli assegni vengono pagati posticipatamente previa detrazione delle ritenute previste dalle disposizioni vigenti.

Art. 14.

Agli impiegati a contratto locale spetta la tredicesima mensilità in misura ridotta del 50%, da corrispondersi il 20 dicembre di ciascun anno.

Art. 15.

Gli aumenti biennali di stipendio, secondo quanto previsto nell'annessa tabella (allegato 1), vengono concessi dall'Amministratore sentita la Commissione di cui all'art. 9.

Detti aumenti possono essere negati o ritardati qualora l'impiegato, durante il biennio, sia incorso in sanzioni disciplinari o non abbia, comunque, prestato in modo soddisfacente almeno un anno di effettivo servizio.

Art. 16.

L'aggiunta di famiglia prevista nell'annessa tabella (allegato 1) non sarà corrisposta nei casi e per i periodi di tempo in cui, in base alle presenti norme, l'impiegato a contratto locale non ha diritto agli assegni interi.

Art. 17.

Nel caso di assunzione in servizio di pensionati, saranno applicate le vigenti disposizioni di legge in merito al divieto del cumulo del trattamento di attività con un trattamento, non privilegiato, di quiescenza, a titolo di pensione ed annesso assegno di caro-viveri.

Art. 18.

Al personale a contratto locale spettano i compensi o indennità per lavoro straordinario, maneggio fondi trasferte, missioni, disagiata residenza, nonché per altri servizi speciali, con le stesse modalità e nelle stesse misure stabilite, per gli stessi titoli, all'altro personale non autoctono in servizio presso l'A.F.I.S.

Ai soli effetti della corresponsione dei compensi ed indennità previste nel precedente comma, gli impiegati a contratto locale sono equiparati al personale

a contratto tipo del Ministero dell'Africa Italiana secondo la tabella (allegato II) annessa alle presenti norme.

#### Art. 19.

Sono a carico dell'Amministrazione le spese di mantenimento e di cura del personale a contratto locale durante il ricovero negli stabilimenti sanitari della Somalia, per ferite, lesioni, traumi e malattie riconosciute derivanti o aggravate da cause di servizio.

Nel caso di morte dell'impiegato per cause di servizio, spetta agli eredi un'indennità pari a due mensilità dell'ultimo stipendio percepito dall'impiegato, oltre alla liquidazione dell'indennità, secondo quanto stabilito nel primo e secondo comma dell'art. 8, per il servizio prestato dall'impiegato medesimo.

In tal caso, inoltre, alla famiglia dell'impiegato deceduto è applicabile il disposto degli ultimi due comma dell'art. 8.

#### Art. 20.

Per il passaggio a contratto locale del personale che sia, comunque, già in servizio nell'Amministrazione, può prescindersi, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione stessa, dai requisiti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 3.

Al predetto personale che abbia ottenuto il passaggio a contratto locale è conservata a titolo di assegno ad personam la differenza in più eventualmente risultante fra il trattamento economico già goduto e quello spettante in base alla categoria e grado di assegnazione.

Detto assegno sarà riassorbito nei successivi aumenti periodici di cui all'art. 15, o negli aumenti dovuti per effetto di passaggio di grado o di categoria.

All'inquadramento del personale di cui al primo comma del presente articolo sarà provveduto dietro parere della Commissione di cui all'art. 9.

#### Art. 21.

A insindacabile giudizio dell'Amministrazione, e su proposta della Commissione di cui all'art. 9, il personale di cui al precedente art. 20 può essere esonerato dal periodo di prova per tutta o parte della durata del biennio di cui al primo comma del precedente art. 4, ferma restando la durata biennale del primo periodo contrattuale.

Per il personale medesimo la decorrenza del contratto viene stabilita alla data del 1° luglio 1950 anche se il contratto stesso sarà stipulato successivamente.

#### Art. 22.

Con successivo provvedimento sarà stabilito il numero massimo degli impiegati a contratto locale che possono essere assunti in servizio per ciascuna categoria e grado.

**Art. 23.**

Per quanto riguarda le norme generali inerenti ai doveri ed alla disciplina del personale assunto a contratto locale, s'intendono richiamate, in quanto applicabili, le norme vigenti per l'altro personale non autoctono in servizio presso l'A.F.I.S.

**Art. 24.**

I contratti stipulati in base alle presenti norme s'intenderanno automaticamente rescissi al momento in cui, per qualsiasi motivo, venga a cessare il funzionamento dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia.

In tale caso al personale a contratto locale saranno applicabili le disposizioni contenute nell'art. 8

**Art. 25.**

Il contratto d'impiego locale sarà costituito da un atto di sottomissione -- nel quale sarà fatto esplicito richiamo alle presenti norme -- specificante la generalità dell'impiegato ed il trattamento competente di categoria e di grado a norma dell'annessa tabella (allegato I).

**Art. 26.**

Le presenti norme non si applicano agli incaricati locali dell'insegnamento nelle Scuole Medie ed Elementari ed ai coadiutori, per i quali verranno applicate le disposizioni che saranno stabilite negli ordinamenti scolastici del Territorio

Mogadiscio, li 15 settembre 1950.

**L'AMMINISTRATORE**  
**Fornari**

TABELLA degli stipendi lordi mensili e dell'aggiunta di famiglia

Grado	S T I P E N D I					Aggiunta di Famiglia	
	Iniziale (1° biennio) So.	1° Aumento (2° biennio) So.	2° Aumento (3° biennio) So.	3° Aumento (4° biennio) So.	4° Aumento (5° biennio) So.		
CATEGORIA A							
1°	1625	1700	1775	1850	1925	So. 40 per la moglie e So. 20 per ogni figlio minore di età, purchè le predette persone siano a carico dell'impiegato. Nessuna aggiunta di famiglia spetta all'impiegato qualora più di un membro del nucleo familiare fruisca di assegni a carico dell'A.F.I.S.	
2°	1425	1500	1575	1650	1725		
3°	1275	1350	1425	1500	1575		
CATEGORIA B							
1°	1270	1345	1420	1495	1570		
2°	1135	1210	1285	1360	1435		
3°	1030	1105	1180	1255	1330		
CATEGORIA C							
1°	865	915	965	1015	1065		
2°	755	805	855	905	955		
3°	650	700	750	800	850		
CATEGORIA D							
1°	1135	1160	1185	1210	1235		
2°	920	945	970	995	1020		
3°	705	730	755	780	805		
4°	430	455	480	505	530		

Mogadiscio, li 15 settembre 1950.

L'AMMINISTRATORE  
Fornari

**TABELLA di equiparazione dei gradi del personale non autoctono a contratto locale dell'A.F.I.S., con i gradi del personale a contratto tipo del Ministero dell'Africa Italiana.**

Personale a contratto locale dell'A.F.I.S.				Personale a contratto tipo del Ministero dell'Africa Italiana			
Categoria A	—	Grado	1°	Categoria 1 <sup>a</sup>	—	Grado	7°
»	»	»	2°	»	»	»	8°
»	»	»	3°	»	»	»	9°
Categoria B	—	Grado	1°	Categoria 2 <sup>a</sup>	—	Grado	9°
»	»	»	2°	»	»	»	10°
»	»	»	3°	»	»	»	11°
Categoria C	—	Grado	1°	Categoria 3 <sup>a</sup>	—	Grado	11°
»	»	»	2°	»	»	»	12°
»	»	»	3°	»	»	»	13°
Categoria D	—	Grado	1°	Categoria 4 <sup>a</sup>	—	Classe	1 <sup>a</sup>
»	»	»	2°	»	»	»	2 <sup>a</sup>
»	»	»	3°	»	»	»	3 <sup>a</sup>
»	»	»	4°	»	»	»	4 <sup>a</sup>

Mogadiscio, li 15 settembre 1950

L'AMMINISTRATORE  
Fornari

DECRETO N. 67 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 marzo 1950;

RICONOSCIUTA la necessità di provvedere alla nomina della Commissione di Appello, prevista dall'art. 37 del Proclama n. 8 del 12 agosto 1944, relativo alla contribuzione sul reddito;

VISTE le lettere della Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura della Somalia n. 879/50 e n. 960/50, rispettivamente in data 17 agosto e 23 settembre u. s. con cui sono stati proposti i nominativi dei rappresentanti della predetta Associazione,

RITENUTO opportuno nominare, oltre i membri effettivi, anche due membri supplenti, per sostituire i primi in caso d'impedimento;

DECRETA

La Commissione di Appello, prevista dalla disposizione citata nelle premesse, è così composta:

Dott. Carlo Gentilucci - Giudice della Somalia	- Presidente
Dott. Giuseppe Laudani - Capo Sezione AA. FF.	- Membro effettivo
Dott. Angelo Muttoni - Rappresentante la Camera di Commercio, Industria e Agricoltura	- Membro effettivo
Sig. Hagi Herzi Gurei, Averghedir - Rappresentante la Camera di Commercio, Industria e Agricoltura	- Membro effettivo
Rag. Gino Capone - Rappresentante la Camera di Commercio, Industria e Agricoltura	- Membro supplente
Sig. Omar Scerif Abd Imanchio - Rappresentante della Camera di Commercio, Industria e Agricoltura	- Membro supplente

La convocazione della Commissione sarà disposta dal Presidente, il quale, in caso di assenza di membri effettivi rappresentanti la Camera di Commercio, Industria e Agricoltura, provvederà alla sostituzione con membri supplenti.

Il Sig. Gerardo Savarese impiegato dell'A.F.I.S., funzionerà da Segretario.

Il presente decreto entra in vigore alla data della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, li 16 ottobre 1950.

p. L'AMMINISTRATORE

DECRETO N. 68 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA  
L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

VISTA la propria ordinanza n. 43 in data 18 luglio 1950, relativa all'estensione al territorio della Somalia delle disposizioni vigenti in Italia in materia di assicurazioni sociali,

RITENUTA l'opportunità di procedere alla nomina, ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza n. 43 precitata, del Direttore della Cassa per le Assicurazioni Sociali della Somalia;

VISTA la proposta del Presidente dell'I.N.A.I.L. di cui alla nota n. 23224 del 3 ottobre 1950;

DECRETA

Con decorrenza 15 ottobre 1950, il Funzionario dell'I.N.A.I.L. dottor Eugenio Quagliere viene nominato Direttore della Cassa per le Assicurazioni Sociali della Somalia.

Mogadiscio, li 15 ottobre 1950.

p. L'AMMINISTRATORE  
**Gorini**

DECRETO N. 69 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA  
L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

VISTO l'Ordinamento Minerario per l'A.O.I. approvato con R.D. 21 febbraio 1938;

VISTA la domanda in data 20 maggio 1950 diretta alla Direzione Affari Civili e Politici dell'A.F.I.S. dall'autocotono Mohamed Ziad Hallane, tendente ad ottenere la concessione di una cava di pietrame da costruzione situata al Km. 1,50 della rotabile per Balad;

DECRETA

Art. 1.

All'autoctono Mohamed Zaid Hallane è accordato di esercire una cava di pietrame da costruzione, in località F. XII - Zona del Villaggio Arabo, segnata nella planimetria allegata al presente decreto.

Art. 2.

La concessione ha la durata di un anno, a partire dalla data del presente decreto ed è accordata sotto l'osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare allegato al decreto stesso.

Art. 3.

La concessione potrà essere rinnovata di anno in anno a giudizio insindacabile dell'Amministrazione. La domanda di rinnovo dovrà pervenire prima della scadenza della concessione.

Mogadiscio, li 28 agosto 1950.

L'AMMINISTRATORE  
Fornari

---

DECRETO N. 70 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12, relativa all'assunzione ed al funzionamento dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 1950, relativo alla nomina dell'Amministratore del Territorio della Somalia;

RITENUTO che per effetto dell'ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950 sono tuttora in vigore nel Territorio le disposizioni di cui al R.D.L. 15 novembre 1937, n. 2708 e che — a mente dell'art. 112 dello stesso R.D.L. — occorre procedersi alla nomina del Segretario dell'Amministrazione Municipale di Mogadiscio;

DECRETA

A decorrere dal 1° settembre 1950 il Signor Armando Gherardi è nominato Segretario dell'Amministrazione Municipale di Mogadiscio.

Mogadiscio, li 23 settembre 1950.

L'AMMINISTRATORE  
Fornari

ORDINANZA N. 71 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA  
L'AMMINISTRATORE

VISTO l'art. 3 dell'Annuncio n. 94, in data 20 agosto 1949, col quale si stabiliscono le stagioni di chiusura della caccia;

RITENUTA l'opportunità di consentire la caccia agli uccelli migratori, quaglie ed acquatici, anche nei periodi di chiusura della caccia;

IN VIRTU' dei poteri conferitigli dall'art. 18 del Proclama del 1947 sulla caccia;

ORDINA

In deroga alle disposizioni contenute nell'art. 3 dell'Annuncio n. 94 specificato nelle premesse, viene consentita la caccia agli uccelli migratori, quaglie ed acquatici, non costituenti selvaggina stanziale, anche nelle stagioni annuali di chiusura della caccia

Mogadiscio, li 3 ottobre 1950.

p. L'AMMINISTRATORE  
**Gorini**

---

DECRETO N. 72 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA  
L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12, relativa all'assunzione ed al funzionamento dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 1950, relativo alla nomina dell'Amministratore del Territorio della Somalia;

RITENUTO che per effetto dell'ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950, sono tuttora in vigore nel Territorio le disposizioni di cui al R.D.L. 15 novembre 1937, n. 2708;

VISTO il proprio decreto n. 48 del 22 luglio 1950, relativo alla nomina del dott. Luigi Gasbarri a Commissario Straordinario presso l'Amministrazione Municipale di Mogadiscio;

RITENUTO che sono venute a mancare le ragioni previste dall'art. 104 del citato R.D.L. n. 2708 che consigliavano di affidare le funzioni di Commissario Straordinario presso l'Amministrazione Municipale al predetto dott. Luigi Gasbarri;

DECRETA

A decorrere dal 14 ottobre 1950 il dott. Luigi Gasbarri cessa dalle funzioni di Commissario Straordinario presso l'Amministrazione Municipale di Mogadiscio.

Mogadiscio, li 23 ottobre 1950.

p. L'AMMINISTRATORE  
**Gorini**

DECRETO N. 73 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12, relativa all'assunzione ed al funzionamento dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 1950, relativo alla nomina dell'Amministratore del Territorio della Somalia;

RITENUTO che per effetto dell'ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950, sono tuttora in vigore nel Territorio le disposizioni di cui al R.D.L. 15 novembre 1937, n. 2708;

VISTO il decreto n. 72 del 23 ottobre 1950 col quale viene disposta la cessazione dalla carica di Commissario Straordinario dell'Amministrazione Municipale di Mogadiscio del dott. Luigi Gasbarri;

Considerata, pertanto, la necessità di procedersi alla nomina del Commissario Straordinario dell'Amministrazione Municipale di Mogadiscio, ai sensi dell'art. III del citato R.D.L. n. 2708;

DECRETA

A decorrere dal 15 ottobre 1950 le funzioni di Commissario Straordinario presso l'Amministrazione Municipale di Mogadiscio sono affidate al dott. Enrico Olivieri.

Mogadiscio, li 23 ottobre 1950.

p. L'AMMINISTRATORE  
**Gorini**

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA  
Ufficio Industria Commercio Interno e Lavoro

DISPOSIZIONE N. 2 DEL CONTROLLORE DEI PREZZI

In virtù dei poteri conferitimi dall'art. 4 del Proclama del 1943 e dal decreto dell'Amministratore n. 25 di rep. in data 18 maggio 1950;

Visto il parere favorevole emesso dal Comitato Controllo Prezzi nella seduta del 26 settembre 1950;

**DISPONGO**

A decorrere dal 18 ottobre 1950, il prezzo massimo di vendita dell'olio di arachidi e di semi di cotone raffinati, di produzione locale e d'importazione, resta fissato come segue:

**all'ingrosso:** confezionato in bottiglie da 600 grammi                      So. 3,40 al Kg.  
**al minuto:** confezionato in bottiglie da 600 grammi                      So. 4,— al Kg.

Mogadiscio, li 18 ottobre 1950.

**IL REGGENTE L'UFFICIO**  
 Controllore dei Prezzi  
**Giulio Carnevali**

**AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA**  
**Ufficio Industria Commercio Interno e Lavoro**

**DISPOSIZIONE N. 3 DEL CONTROLLORE DEI PREZZI**

In virtù dei poteri conferitimi dall'art. 4 del Proclama del 1943 e dal decreto dell'Amministratore n. 25 di rep. in data 18 maggio 1950;

**DISPONGO**

A decorrere dal 23 ottobre 1950, i prezzi di vendita dei carburanti restano fissati come segue:

Carburante	Prezzo massimo di vendita all'ingrosso So per gallone	Prezzo massimo di vendita al minuto	
		So per gallone	So. per litro
Benzina . . . . .	3,43	3,60	0,79
Petrolio illuminante . . . . .	3,17	3,33	0,75
Petrolio agricolo . . . . .	3,24	3,40	0,85
Nafta chiara . . . . .	2,51	2,64	0,58
Nafta scura . . . . .	2,22	2,33	—
Nafta pesante . . . . .	2,—	2,10	—

Mogadiscio, li 23 ottobre 1950.

**IL CONTROLLORE DEI PREZZI**  
**Giulio Carnevali**

## PARTE SECONDA

### UFFICIO DEL GIUDICE DELLA SOMALIA ESTRATTO SENTENZA FALLIMENTARE

Con provvedimento del Giudice della Somalia in data 20 ottobre 1950, a data di cessazione dei pagamenti del fallimento di Abbonizio Antonio, è stata retrodatata al 30 agosto 1949.

Mogadiscio, li 26 ottobre 1950.

IL CANCELLIERE  
B. Vieri

### SOCIETA' AGRICOLA ITALO SOMALA

#### Conferimento di incarichi

#### Procura ad Negotia

L'anno 1950 il 22 settembre, in Milano, via Dante 4, avanti a me dottor Lovato Arturo fu Eleuterio, Notaio iscritto presso il Collegio Notarile di Milano e residente in Milano, è personalmente comparso il signor Bruno Grand. Uff. Dottor Luigi fu Federico, nato a Napoli e domiciliato a Milano, persona della cui identità sono io Notaio certo e che avendo a ciò i requisiti di legge dichiara di rinunciare alla assistenza dei testi al presente atto, al che io pure aderisco. È quivi esso comparso agendo nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Agricola Italo Somala, Società per Azioni con sede in Somalia al Villaggio Duca degli Abruzzi col capitale versato di Shs. 6.000.000 investito della rappresentanza giudiziaria attiva e passiva della Società, nonché della rappresentanza contrattuale e della firma sociale per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, con deliberazione consiliare in data 26 ottobre 1948, depositata e pubblicata a sensi di legge, con espressa facoltà anche di rilasciare a nome e per conto della Società speciali procure a membri del Consiglio ed a terzi per determinati uffici, assumere e dimettere dirigenti.

Premesso che il Consiglio di amministrazione della Società, con deliberazione del 10 aprile 1950, anch'essa pubblicata a norma di legge, provvedeva alla nomina del dottor Ferdinando Bigi a dirigente dei Servizi Agrari della Società in Somalia, ed alla nomina del dottor Girolamo Reggiani a Dirigente dei Servizi Industriali della stessa, con i poteri e facoltà inerenti agli uffici come sopra conferiti a ciascuno di essi, deliberando inoltre, in relazione alle direttive decise dal Consiglio in ordine alla riorganizzazione amministrativa della Società in genere, ed a quella della Direzione in particolare, di concedere al Presidente i relativi poteri e facoltà per la sua esecuzione.

Tutto ciò premesso: il comparso avv. Luigi Bruno, nella precitata sua qualità, ed in esecuzione della su richiamata deliberazione consiliare:

a) conferisce al dottor Ferdinando Bigi, già dirigente dei Servizi Agrari della Società, l'ufficio di Direttore della stessa con incarico di rappresentare la Società presso le Autorità politiche ed amministrative della Somalia con tutti i poteri e facoltà inerenti a tale ufficio;

b) conferisce anche al dottor Girolamo Reggiani, già Dirigente dei Servizi Industriali della Società, l'ufficio di Vice Direttore della stessa con incarico di coadiuvare il Direttore dott. Ferdinando Bigi nella gestione diretta della Società, con tutti i poteri e facoltà inerenti a tale suo incarico;

c) autorizza inoltre i predetti signori dott. Ferdinando Bigi e dott. Girolamo Reggiani, nelle precitate loro qualità di Direttore il primo e Vice Direttore il secondo della Società Agricola Italo Somala, ad usare congiuntamente la firma sociale per tutti gli atti di ordinaria amministrazione, con facoltà anche di apporre la firma di girata, per l'incasso su effetti, assegni e chéques all'ordine della Società, esclusa però la creazione, emissione ed avallo di effetti cambiari a carico della Società; emettere assegni sui conti attivi intestati alla Società presso Banche e privati in Somalia, come pure riscuotere ed esigere somme di pertinenza della stessa, da pubbliche amministrazioni e privati; ritirare valori, titoli, lettere raccomandate e plichi di pertinenza della Società, sia dall'Amministrazione postale, che da Banche o privati, rilasciandone, a nome e per conto della stessa, ricevuta e quitanza, nominare nell'interesse della Società procuratori ed avvocati per eventuali cause attive o passive della stessa, provvedere alla sua difesa davanti all'Autorità giudiziaria della Somalia;

d) autorizza inoltre i predetti Dirigenti dott. Ferdinando Bigi e dott. Girolamo Reggiani, in caso di assenza od impedimento dell'uno o dell'altro, ad usare la firma sociale per le pratiche su indicate, congiuntamente ad uno Procuratori della Società a ciò autorizzati;

e) prende atto infine che l'ing. Ariberto Forlani, già Direttore della Società, ha cessato, con effetto dal 10 settembre 1950, data del suo rientro in Italia, dal suo ufficio di Direttore Generale della Società, e conseguentemente da tutti i poteri e facoltà a suo tempo conferitigli dal Consiglio, per l'espletamento del suo mandato.

È richiesto io Notaio ho steso questo atto scritto parte da me e parte da persona di mia fiducia e da me letto al comparente il quale lo approva e meco sottoscrive.

Consta questo originale di due fogli di carta in bollo competente dei quali occupa cinque intere facciate sin qui.

F.to: LUIGI BRUNO

F.to: Dr. LOVATO ARTURO Notaio

Copia conforme all'originale mio rogito col quale collazionata concorda.

Milano, li 3 ottobre 1950.

F.to: A. Lovato

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Visto per la legalizzazione della firma del Dott. Lovato Arturo Notaio.

Milano, li 3 ottobre 1950.

**Il Cancelliere delegato**

F.to: Dott. Giuseppe Cente

Per copia conforme

**Il Cancelliere**

F.to Di Vito

## **COMPAGNIA AGRICOLA INDUSTRIALE DELLA GOMMA E DELL'OLIBANUB**

### **Convocazione di Assemblea Generale ordinaria**

Gli Azionisti della Compagnia Agricola Industriale della Gomma e dell'Olibanum, società anonima, sede in Mogadiscio, sono convocati in Assemblea Generale Ordinaria negli Uffici della Direzione, Roma, Piazza SS. Apostoli n. 53, per le ore 16 di venerdì 17 novembre 1950 ed eventualmente in seconda convocazione per le ore 16 del successivo giorno 18 novembre 1950 stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente:

### **ORDINE DEL GIORNO**

- 1.) Relazione del Consiglio e dei Sindaci. Schema bilancio al 31 dicembre 1949 e deliberazioni relative.
- 2.) Elezione del Consiglio di Amministrazione previa fissazione del numero degli Amministratori da eleggere.
- 3.) Elezione del Collegio sindacale.

**p. Il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente**

F.to: Avv. Luciano Pertica

---

## **S. A. COOP. AUTOTRASPORTATORI ITALO-SOMALI (S.A.C.A.I.S.)**

Sede in Mogadiscio

### **Estratto verbale Assemblea Generale Straordinaria**

Si rende noto che nell'Assemblea Generale Straordinaria tenutasi nella sede sociale il 30 settembre 1950 sono stati nominati, in sostituzione ai dimissionari, i sigg.:

#### **Amministratori:**

Guerci Ernesto  
Askir Mohamed Ismail  
Minozzi Antonio

— Presidente  
— Vice Presidente  
— Segretario Cassiere

#### **Sindaci:**

Parmeggiani Giuseppe  
Zanoni Irco  
Terruzzi Giacomo.

**Il Presidente**

F.to: Guerci Ernesto